

DECRETO LEGGE N° 249 DEL 29 DICEMBRE 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelle di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate ad assicurare l'effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali;

Ritenuta, inoltre, la necessità e l'urgenza di disciplinare parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea che si rendano necessari per motivi imperativi di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l'adozione (definendone i presupposti) ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Misure in materia di contrasto al terrorismo e di espulsione ed allontanamenti dal territorio nazionale)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il titolo è sostituito dal seguente "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e per straordinarie esigenze di pubblica sicurezza".
2. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno può disporre l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza nelle medesime circostanze di cui al

comma 1. **Avverso il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma secondo le disposizioni previste per l'allontanamento nei casi di sicurezza dello Stato all'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30.**

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ed in quelli di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'espulsione e l'allontanamento sono eseguiti immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta. Si provvede in ogni caso alla convalida del provvedimento con cui si esegue l'espulsione o l'allontanamento da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis e si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 286.

c) **i commi 5 e 6 sono abrogati.**

3. Agli articoli 13, 13-*bis* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “giudice di pace”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: “tribunale ordinario in composizione monocratica”.

Art. 2

(allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione)

1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e **non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.** La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, **ovvero dal Ministro dell'interno qualora i destinatari abbiano soggiornato nel territorio nazionale nei dieci anni precedenti o siano minorenni. Qualora il destinatario non comprenda l'italiano, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati nella lingua a lui comprensibile e, ove non possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione in tale lingua, in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco.** Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

5. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento **per motivi imperativi di pubblica sicurezza**, può presentare domanda di revoca **del divieto di reingresso** dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

6. Il destinatario del provvedimento di allontanamento adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza ovvero a norma dell'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si applicano, ai fini della convalida del provvedimento di esecuzione, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 3-*bis* 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art.3

(Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento)

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 2 sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Nei casi di cui al comma 1, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.
3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato **possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica**. l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Art.4

(ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)

1. **Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottato dal Ministro dell'interno può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.**
2. **Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottato dal prefetto può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica a pena di inammissibilità al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. []**
3. I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, i cui funzionari ne autenticano la sottoscrizione e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare., presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. Il ricorso di cui ai commi 1 e 2 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento **che non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.**

5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

Art.5

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dal trattenimento di cui all'articolo 1, comma 2, lett.b, è valutato a decorrere dall'anno 2008 in euro 30.000.
2. L'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2, è valutato a decorrere dall'anno 2008 in euro 150.000.
3. All'onere di cui ai comma 1 e 2, valutato complessivamente in euro 180.000 si provvede mediante.....
4. Il Ministero dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

RELAZIONE TECNICA

Si illustrano di seguito le norme del decreto legge suscettibili di apportare nuovi o ulteriori oneri.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 3 del decreto- legge n.144/2995, convertito con modificazioni nella legge n.155/2005, prevede che per le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e per gli allontanamenti dei comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 3 a 3 ter e 5-*bis* del T.U. n. 286/1998

Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore, in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'art. 13). Nelle more lo straniero è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al citato art.14. per un periodo massimo di 15 giorni.

Si precisa, inoltre, che il comma 5-bis dell'articolo 13 del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace, che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, l'espellendo è trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Si tratta quindi sostanzialmente di nuove ipotesi di trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza non precedentemente disciplinate.

Per queste ipotesi è quindi ipotizzabile un onere ulteriore per l'accoglienza presso i C.P.T.A. per n. 4 giorni per la convalida e n. 15 giorni per il nulla osta.

Per la stima dei costi è necessario distinguere le espulsioni degli stranieri dagli allontanamenti dei cittadini dell'Unione.

Per quanto riguarda le prime, trattandosi comunque di casi eccezionali e straordinari, si possono quantificare in poche decine l'anno, che possono stimarsi prudentemente per eccesso in n.20 l'anno.

Per la convalida, i giorni di trattenimento nei C.P.T.A., sarebbero pertanto pari a n. 80 (20 x 4).

Per quanto concerne il trattenimento ai fini del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria procedente, sempre secondo una stima prudenziale per eccesso, si possono indicare nei medesimo numero indicato per la convalida (20) i soggetti eventualmente interessati. In questo caso i giorni in trattenimento sarebbero pari a n. 300 (20 x 15) (sempre calcolando per ognuno il tempo massimo previsto per il rilascio del nulla osta).

Il costo medio, pro capite pro die, per il trattenimento in un C.P.T.A. risulta essere sulla base delle recenti elaborazioni pari a €61,4 (c'è stata quindi una diminuzione dei costi rispetto ai 66,11 euro pro die pro capite stabilita nella relazione tecnica alla legge n.189/2002).

Il costo complessivo risulterebbe dai giorni di accoglienza sopraindicati (80+300-

arrotondati prudenzialmente a 400) moltiplicato la spesa pro die pro capite (€ 61,4- arrotondato prudenzialmente a 62) pari complessivamente a euro 23.560 arrotondati a €30.000.

In considerazione dei pochi giorni di applicazione delle norme del decreto nell'anno 2007 non vengono calcolati gli oneri relativi al periodo.

Per quanto concerne gli allontanamenti per motivi di terrorismo per i comunitari, i cui numeri sono da presumere assolutamente trascurabili, si rinvia a quanto si dirà a seguito degli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

L'articolo 2 del decreto legge prevede che gli allontanamenti dei comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente eseguiti dal questore e ne prevede la convalida da parte del tribunale in composizione monocratica con eventuale trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il procedimento disciplinato dall'art **art.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998**, a cui il decreto fa espresso rinvio.

Al riguardo, come già osservato, l'allontanando è trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, per un periodo massimo di 4 giorni, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalità del Ministero dell'Interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 3554 persone nel 2004, n. 4980 nel 2005 e n. 4175 nel 2006.

I cittadini bulgari espulsi nell'ultimo triennio risultano essere n. 841 nel 2004, n. 514 nel 2005 e n. 329 nel 2006. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 343 persone nel 2004, n. 273 nel 2005 e n. 223 nel 2006.

Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione è da stimarsi in misura notevolmente inferiore rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicate, essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono immediatamente esecutivi, mentre le espulsione di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera nei meri casi di irregolarità del soggiorno.

Analoghe considerazioni valgono per gli oneri collegati al trattenimento in attesa del nulla osta da parte del giudice previsto per il cittadino dell'Unione da allontanare sottoposto a procedimento penale (art.13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del T.U. n. 286/1998).

Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore, in caso contrario il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'art.13). Nelle more lo straniero è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al citato

art.14. per un periodo massimo di 15 giorni. Anche per questa ipotesi valgono le considerazioni sopra riportate in ordine alla diminuzione del numero di allontanamenti (e quindi della percentuale di esso che può riguardare persone con procedimenti penali in corso), conseguente alla nuova condizione giuridica di una parte consistente dei cittadini stranieri espulsi per irregolarità del soggiorno fino al 1 gennaio 2006, atteso che la procedura, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del cittadino comunitario è analoga a quella valevole per il cittadino extracomunitario a cui il decreto fa espresso rinvio.

A conferma che gli oneri del provvedimento in questione trovano copertura negli stanziamenti già utilizzati per le espulsioni degli extracomunitari si rileva, infine, che il periodo massimo di trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del T.U. n. 286/1998, è stabilito in 30 giorni prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 30 giorni, quando "l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà". Gli stanziamenti in parola, pertanto, sono stati dimensionati in relazione a tale periodo massimo di trattenimento, laddove per i cittadini comunitari il termine massimo non può superare i 19 giorni (15 per il nulla osta, se richiesto, più 4 per la convalida dell'esecuzione), atteso che l'allontanamento ai sensi del decreto in esame non può che presupporre la certezza dell'identità e della nazionalità comunitaria della persona da allontanare.

Si fa presente infatti che gli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza adottati in applicazione del decreto legge 181/2007 sono stati 181 in circa due mesi di attuazione della disciplina.

E' presumibile quindi, secondo una stima prudenziale per eccesso, che in un anno tali allontanamenti potranno essere circa n. 1.200.

Le risorse destinate ai rimpatri ed al trattenimento sono imputabili ai capitoli 2624/25 del centro di responsabilità Ministero interno- Dipartimento della pubblica sicurezza e 2351.2 del Centro di responsabilità Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione la cui dotazione per l'anno 2007 è pari, rispettivamente, a € 10.439.009 e 122.226.553.

In merito a tali stanziamenti si fa presente lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nell'anno 2006 e identico stanziamento è previsto per l'anno 2008 .

Per i rimpatri, invece, lo stanziamento, nell'anno 2006, è stato di € 12.456.000 con una diminuzione per l'anno 2007 pari al 16,19 per cento (stanziamento di € 10.439.009).L'entità di tale ultimo stanziamento è, al momento, confermata per il 2008.

Nonostante il taglio operato nell'anno 2007, lo stanziamento previsto è sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.

Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione europea nel 2007 (rumeni n. 7.926, bulgari n.329 = totale n.8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che è stato pari a n. 22. 770.

La percentuale degli espulsi neocomunitari è pari, quindi, per l'anno 2006 ad oltre il doppio della percentuale della diminuzione di stanziamento per i rimpatri avvenuta nel 2007.

Si garantisce comunque che gli stanziamenti iscritti nell'ambito delle missioni 3 e 5 (per i rispettivi capitoli 2624/25 e 2351.2), per l'anno 2008, consentono all'amministrazione dell'interno di far fronte ai costi indicati.

Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali stanziamenti.

E' da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti con esecuzione immediata dei cittadini dell'Unione (motivi di terrorismo e imperativi di pubblica sicurezza), considerati i gravi motivi che ne consentono l'adozione, non può che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente inferiore rispetto alla differenza delle due percentuali su indicate.

Il medesimo articolo 2 obbliga l'Amministrazione a predisporre formulari che contengono i contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi in almeno le 23 lingue ufficiali della Unione Europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali con riferimento al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarà comunque necessario comunicare il modulo in una delle 4 lingue indicate (francese, inglese, tedesco, spagnolo).

La spesa che si stima è calcolata sui seguenti elementi.

In applicazione del decreto legge n.181/2007, come sopra evidenziato, sono stati adottati in due mesi di operatività della sua disciplina, n.181 allontanamenti. Pertanto secondo una stima prudenziale per eccesso si calcolano che ogni anno verranno adottati circa 1.200 provvedimenti .

Il costo stimato per l'attività interpretativa relativa alla predisposizione dei formulari e dell'inserimento, con traduzione, degli elementi specifici e particolari relativi al singolo caso è stimato in 100 euro a documento.

La spesa stimata è pari a 120.000 euro (120x 100) che viene arrotondata per eccesso a 150.000 euro l'anno.

Non vengono calcolate rivalutazioni dell'onere, non solo per gli arrotondamenti effettuati in eccesso ma, soprattutto in quanto la predisposizione dei formulari comporta una maggiore spesa iniziale per la predisposizione nelle diverse lingue della struttura base del modulo che poi dovrà essere completato con riferimento agli elementi specifici del caso particolare. Il sistema pertanto comporta una diminuzione di spesa per gli anni successivi riguardando soltanto l'attività del traduttore diretta a completare il formulario nei casi in cui ciò è necessario.

Per l'anno 2007, considerando che il decreto avrà vigenza solo per alcuni giorni non vengono calcolati oneri.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo d'urgenza mira a perfezionare e completare la disciplina della ipotesi di espulsione amministrativa per motivi di prevenzione del terrorismo introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), che può essere disposta dal Ministro dell'interno, o, su sua delega dal prefetto, nei confronti dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 18 della legge 152/1975 o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

La necessità e l'urgenza del provvedimento si fondano sulla presenza, all'interno del citato articolo 3, di disposizioni la cui validità è limitata nel tempo (al 31 dicembre 2007). Si tratta delle disposizioni che consentono l'esecuzione immediata, con accompagnamento alla frontiera, del decreto di espulsione da parte del questore, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle norme del d. lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che prevedono il nulla osta dell'autorità giudiziaria per lo straniero sottoposto a procedimento penale, ma non in stato di custodia cautelare in carcere (art. 13, comma 3, T.U. citato), e la convalida, da parte del giudice di pace, del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5bis, T.U. citato). Il medesimo art. 3 prevede che si proceda nello stesso modo, ossia in deroga alle citate disposizioni su nulla osta e convalida, nei casi di espulsione adottata dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, previsti dall'art. 13, comma 1, del medesimo testo unico.

L'imminente scadenza del termine di efficacia delle disposizioni in parola, che attengono alla immediata esecutività del provvedimento di espulsione di cui si tratta, impone la necessità di colmare il vuoto di disciplina che ne consegue, nel rispetto delle garanzie costituzionali che accompagnano l'esecuzione di provvedimenti, per le limitazioni provvisorie della libertà personale connesse a tali esecuzioni, assicurando, al contempo l'effettività dell'espulsione.

I motivi di espulsione per prevenzione del terrorismo descritti dal decreto legge n. 144/2005 vengono, peraltro, estesi alle misure di allontanamento adottabili nei confronti di cittadini dell'Unione europea o di loro familiari, aggiungendosi alle ipotesi di allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini comunitari già disciplinate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/738/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri".

Al fine di delinearare un quadro normativo complessivo ed unitario, oltre che rispettoso delle garanzie costituzionali, della disciplina della esecuzione immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari, si rende necessario ed urgente disciplinare compiutamente anche gli allontanamenti immediati di cittadini comunitari, o di loro familiari, giustificati da esigenze imperative di pubblica sicurezza, fornendo, al

contempo, una definizione dei motivi che ne legittimano l'adozione.

Il provvedimento si compone di cinque articoli che, di seguito, si illustrano.

Articolo 1:

I commi 1 e 2 dell'articolo novellano l'articolo 3 del decreto legge n. 144/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 155/2005.

In particolare, si inserisce nel predetto articolo 3 un comma aggiuntivo che estende alle misure di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea i motivi di prevenzione del terrorismo già previsti dal decreto legge citato per l'espulsione dei cittadini extracomunitari. Prevedendo che per i ricorsi avverso tali provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n.30/2007 relative agli allontanamenti per sicurezza dello Stato.

In conseguenza della decadenza delle disposizioni derogatorie già illustrate, si prevede, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2004, la convalida del tribunale in composizione monocratica sull'esecuzione immediata dell'espulsione e dell'allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo previste dal medesimo articolo, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato prevista dall'art. 13, comma 1, del T.U. n. 286/1998, con un rinvio alla disposizione del comma 5-bis del medesimo articolo 13 che prevede tale convalida. Per l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale, si prevede la necessità del rilascio del nulla osta del giudice competente per il procedimento penale, anche in questo caso con un rinvio alla disciplina del T.U. n. 286/1998. E', poi, abrogata la disposizione che prevede la limitazione temporale della disciplina derogatoria sostituita, oltre alla disposizione, anch'essa a termine, che prevede una specifica causa di sospensione del ricorso al T.A.R., esperibile avverso il decreto di espulsione quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti coperti dal segreto di indagine o dal segreto di Stato:

Il comma 3, infine, attribuisce la competenza sulla convalida dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento al tribunale ordinario in composizione monocratica in luogo del giudice di pace attualmente competente. Il trasferimento di competenza, realizzato attraverso la modifica delle corrispondenti disposizioni del T.U. n. 286/1998, è effettuato anche con riguardo alle ulteriori competenze dell'autorità giudiziaria in materia di trattenimento e di ricorso avverso i decreti di espulsione.

-
-
-

Articolo 2

L'articolo disciplina l'allontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di competenza del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano soggiornato nel territorio dello Stato nei

dieci anni precedenti: in tali casi, infatti, la competenza è del Ministro dell'interno.

Anche questa ipotesi di allontanamento è immediatamente esecutiva e dunque assistita dalla garanzia della convalida dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria. Ad essa consegue un divieto di reingresso nel territorio nazionale fino a cinque anni, di cui, tuttavia, può essere chiesta, motivatamente, la revoca quando è trascorsa almeno la metà della durata del divieto o comunque dopo tre anni. In caso di violazione di tale divieto di reingresso, il trasgressore è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, anch'essa, naturalmente, assistita dalla convalida dell'autorità giudiziaria.

L'articolo definisce, inoltre, i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l'allontanamento del cittadino comunitario dal territorio nazionale poiché la sua permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza, giustificando la immediatezza dell'esecuzione del provvedimento.

Premesso che l'esistenza di condanne penali, conformemente alla direttiva europea che disciplina le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento, l'articolo individua alcune ipotesi di condanne penali (si tratta di condanne per delitti corrispondenti a quelli per i quali si procede alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, anche a prescindere dalla doppia incriminazione), anche se adottate da un giudice straniero, che possono valere ad orientare il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario, i cui comportamenti debbono rappresentare una minaccia concreta effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ugualmente, può valere ad orientare il giudizio di pericolosità in questione l'appartenenza alle categorie di persone individuate dalla normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personale, semplici o antimafia, così come pure l'esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.

Articolo 3

L'articolo disciplina l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento immediato per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, rinviando alle disposizioni del T. U. n. 286/1998 che disciplinano il rilascio del nulla osta da parte del giudice competente per il procedimento penale, con esclusione, tuttavia, della archiviazione del procedimento penale non ancora giunto alla fase dibattimentale (art. 13 *quater* T.-U. n. 286/1998) quando si tratti di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 del c.p.p.. Negli stessi casi non si procede all'allontanamento se il destinatario è sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

In attesa del rilascio del nulla osta, il questore può disporre il trattenimento del destinatario del provvedimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.

Infine, viene previsto e disciplinato il reingresso, in deroga al relativo divieto, del comunitario, o familiare, già allontanato, per partecipare al processo penale a suo carico ovvero in cui è parte offesa, per il tempo strettamente necessario a tali fini. La relativa autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una

rappresentanza diplomatica o consolare, salvo che il suo reingresso possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica.

Articolo 4

L'articolo disciplina il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, proponibile al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, se il provvedimento è stato adottato dal Ministro e al tribunale in composizione monocratica, territorialmente competente, se il provvedimento è stato adottato dal prefetto.

Contestualmente alla presentazione del ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende l'efficacia fino all'esito della decisione del giudice sull'istanza cautelare.

Il cittadino comunitario o il suo familiare, allontanato, che non abbia ottenuto dal giudice la sospensione degli effetti del provvedimento, può essere autorizzato dal questore a rientrare per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa provocare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Articolo 5

L'articolo contiene la disposizione finanziaria per la quale si rinvia alla relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il decreto legge modifica l'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), che prevede una ipotesi di espulsione disposta dal Ministro dell'interno, o, su sua delega dal prefetto, per motivi di prevenzione del terrorismo, sostituendo alla disciplina, con validità temporale limitata al 31 dicembre 2007, della esecuzione immediata di tali provvedimenti una nuova disciplina assistita da garanzie analoghe a quelle previste per le espulsioni disciplinate dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Nel medesimo articolo 3 viene inserito un comma aggiuntivo che estende all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo, aggiungendo una nuova ipotesi di allontanamento a quelle già previste e disciplinate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/738/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri". Viene, altresì, fornita la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza che giustificano la esecuzione immediata dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, dettando la disciplina di tale esecuzione, del divieto di reingresso che consegue all'allontanamento e del procedimento di ricorso giurisdizionale. Il decreto modifica, infine, il citato d.lgs. n. 286/1998 trasferendo dal giudice di pace al tribunale ordinario in composizione monocratica la competenza in materia di convalida della esecuzione coatta dei provvedimenti di espulsione nonché di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza e di ricorso avverso i decreti di espulsione.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

L'intervento normativo mira a completare la disciplina dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, nella parte in cui essa è disciplinata da norme con validità temporalmente limitata, la cui efficacia è di imminente scadenza, nel rispetto delle garanzie costituzionali in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale. Le medesime garanzie sono estese ai provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è conforme alla normativa europea.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti

locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Integrazione immediata della normativa sulla esecuzione delle espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo e disciplina della esecuzione immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari o loro familiari al fine di garantire l'effettività dei relativi provvedimenti nel rispetto dei principi costituzionali, in conformità alla direttiva europea che prevede le condizioni di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno degli stessi.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Il provvedimento non comporta nuovi oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Il provvedimento non comporta oneri a carico dei cittadini o delle imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- introduce la definizione normativa di motivi imperativi di pubblica sicurezza.
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini extracomunitari destinatari di decreti di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari destinatari di misure di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché le Amministrazioni che intervengono nei relativi procedimenti.

La ratio dell'intervento

Integrare la disciplina della espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo in considerazione della perdita di efficacia, al 31 dicembre 2007, delle disposizioni che ne disciplinano l'esecuzione e disciplinare l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento modifica l'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), in materia di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, estendendone la disciplina agli allontanamenti di cittadini comunitari per i medesimi motivi, che si aggiungono a quelli già previsti per i comunitari dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2004/738/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri". Il decreto disciplina altresì l'allontanamento immediato dei cittadini comunitari e dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Infine, incide sul decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), trasferendo la competenza sulla convalida dell'esecuzione coatta dei decreti di espulsione nonché del trattenimento e sul ricorso avverso il decreto di espulsione dal giudice di pace al tribunale ordinario in composizione monocratica.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Si rinvia alla relazione tecnica.